

Eurovita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione marzo 2020

EUROVITA PENSIONE DOMANI

Condizioni generali di contratto

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione
(Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5096

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Condizioni generali di contratto

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Modalità di adesione
- Art. 3 - Fondi disponibili
- Art. 4 - Nuove Gestioni Separate/Fondi Interni Assicurativi
- Art. 5 - Le Proposte di Investimento
- Art. 5bis - Descrizione della Proposta di Investimento "Guidata"
- Art. 6 - Diritto di recesso
- Art. 7 - Spese
- Art. 8 - Le prestazioni pensionistiche
- Art. 8bis - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella Gestione Interna Separata "EUROVITA NUOVO PPB")
- Art. 10 - Operazioni di investimento, disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno "EUROVITA AZIONE PIÙ"
- Art. 11 - Valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ"
- Art. 12 - Riallocazione della posizione maturata (Switch) e modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri
- Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell'Aderente
- Art. 14 - Diritto di riscatto parziale/totale - Anticipazioni
- Art. 15 - Trasferimento verso altre forme pensionistiche
- Art. 16 - Beneficiari della prestazione
- Art. 17 - Prestiti
- Art. 18 - Foro competente

Tabelle coefficienti conversione in rendita

Regolamento gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB"
Regolamento del fondo interno "EUROVITA AZIONE PIÙ"

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto

“EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE” (di seguito PIP) è una forma pensionistica individuale, disciplinata dall’Art. 13 del D. Lgs. n. 252/2005 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito Decreto), attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I° e di Ramo III°.

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” prevede due fasi distinte:

a) fase di accumulo dei contributi

In questa fase l’Aderente, attraverso la corresponsione di versamenti periodici, costruisce la propria posizione individuale maturata, grazie alla quale verrà definita la sua prestazione pensionistica in forma di rendita.

La fase di accumulo corrisponde quindi al periodo di versamento dei contributi (Contributi volontari, contributi versati direttamente dal datore di lavoro, TFR, trasferimenti di posizione da un’altra forma pensionistica), che sarà pari al tempo necessario per il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero di base in caso di soggetti non titolari di lavoro o d’impresa.

b) fase di erogazione della prestazione

In questa fase la posizione individuale maturata viene convertita in una rendita vitalizia immediata e la Compagnia inizia a corrispondere la prestazione pensionistica all’Aderente.

Tale fase corrisponde in termini temporali alla durata di erogazione della rendita che, essendo vitalizia, corrisponderà alla durata della vita dell’Aderente, fatto salvo nel caso in cui l’Aderente abbia scelto la rendita reversibile oppure la rendita certa (e il decesso dello stesso avvenga durante gli anni di erogazione certa della rendita).

Art. 2 - Modalità di adesione

Ai fini dell’adesione a “EUROVITA PENSIONE DOMANI”, è necessario che l’Aderente provveda a compilare integralmente e sottoscrivere il Modulo di Adesione insieme ai moduli previsti dalla normativa vigente per la valutazione dell’Adeguata Verifica. Il modulo verrà inoltrato alla Società per il tramite degli intermediari incaricati da Eurovita S.p.A. della raccolta delle adesioni. Il contratto è concluso dal momento in cui l’Aderente ha firmato il Modulo di Adesione. L’adesione a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” avviene mediante il versamento delle seguenti forme di contributo:

- contributo volontario annuale dell’Aderente;
- trasferimento da altra forma pensionistica;
- contributo del Datore di lavoro;
- conferimento del TFR.

L’elenco dei mezzi di pagamento (e della relativa valuta loro riconosciuta) è riportato nella seguente tabella:

Mezzo di pagamento	Valuta
Bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)	uguale a quella riconosciuta dall’Istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.
Addebito diretto SEPA	uguale a quella riconosciuta dall’Istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.
Assegno bancario/postale	3 gg lavorativi
Assegno circolare	1 gg lavorativo
Sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	1 gg lavorativo

È prevista inoltre la possibilità di eseguire contributi volontari aggiuntivi, senza limiti di importo, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

Art. 3 - Fondi disponibili

La Compagnia ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dai Regolamenti allegati alle presenti Condizioni generali di Contratto, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in un Fondo Interno Assicurativo di tipo unit linked, denominato “EUROVITA AZIONE PIÙ”, e in una Gestione Interna Separata denominata “EUROVITA NUOVO PPB”. Ciascuno strumento finanziario costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il valore del fondo “EUROVITA AZIONE PIÙ” è determinato settimanalmente e pubblicato quotidianamente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale (al momento MF Milano Finanza); la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Tale valore è altresì disponibile sul sito www.eurovita.it.

La gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” è una gestione separata conforme alla norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 4 - Nuove Gestioni Separate/Fondi Interni Assicurativi

La Società ha la facoltà di istituire nuove Gestioni Interne

Separate e/o Fondi Interni Assicurativi in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi gestioni interne/fondi interni il Contraente verrà tempestivamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascuna nuova Gestione Interna Separata e/o nuovo Fondo Interno Assicurativo verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 5 - Le Proposte di Investimento

Al momento dell'adesione ad "EUROVITA PENSIONE DOMANI", l'Aderente ha la facoltà di scegliere esclusivamente una delle seguenti Proposte di Investimento:

- "Eurovita Nuovo PPB" (100% Gestione assicurativa interna separata "Eurovita Nuovo PPB");
- "EUROVITA AZIONE PIÙ" (100% Fondo interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ");
- Proposta di Investimento A (85% Gestione assicurativa interna separata "EUROVITA NUOVO PPB"/ 15% Fondo interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ");
- Proposta di Investimento B (50% Gestione assicurativa interna separata "Eurovita Nuovo PPB"/ 50% Fondo interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ");
- Proposta di Investimento C (25% Gestione assicurativa interna separata "Eurovita Nuovo PPB"/ 75% Fondo interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ");
- Proposta di Investimento "Guidata": la composizione dell'investimento nella presente Proposta è determinata secondo quanto riportato nel successivo Art. 5.bis.

Tutte le proposte di investimento sopra riportate, fatta eccezione per la Proposta di Investimento "Guidata", possono essere attivate sia in occasione dell'adesione a "EUROVITA PENSIONE DOMANI" sia in qualsiasi altro momento successivo all'adesione - in questo secondo caso attraverso il meccanismo dello switch volontario, come meglio descritto al successivo Art.12 -. Per quanto concerne le Proposte di Investimento A, B e C non è previsto un ribilanciamento automatico della posizione individuale: è riconosciuta, però, all'Aderente la facoltà di richiedere l'esecuzione dell'operazione di ribilanciamento periodico della posizione individuale, secondo le percentuali di ripartizione tra la Gestione Separata ed il Fondo Interno Assicurativo relative alla Proposta di Investimento prescelta, attraverso l'utilizzo dell'opzione di ribilanciamento volontario: tale operazione è consentita una sola volta per ciascun anno assicurativo.

La Proposta di Investimento "Guidata" può essere attivata singolarmente solo all'atto dell'adesione ad "EUROVITA PENSIONE DOMANI" e prevede che l'allocazione dei versamenti fra la Gestione assicurativa interna separata "Eurovita Nuovo PPB" e nel Fondo interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ", sarà determinata in base a percentuali predefinite da Eurovita S.p.A. e determinate in funzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile (convenzionalmente fissata al compimento del 70° compleanno), secondo quanto definito al citato successivo Art. 5.bis.

Art. 5.bis - Descrizione della Proposta di Investimento "Guidata"

La proposta di investimento "Guidata" prevede che sia i contributi sia la posizione maturata vengano investiti secondo percentuali, non modificabili dall'Aderente stesso, predefinite dalla Società sulla base degli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile (convenzionalmente

fissata al compimento del 70° compleanno), secondo quanto riportato negli scaglioni della seguente tabella:

Durata residua (DR)* rispetto al compimento del 70° compleanno	Fondo Interno "Eurovita Azione Più"	Gestione Separata "Eurovita Nuovo PPB"
DR > 40 anni	75%	25%
35 anni < DR ≤ 40 anni	70%	30%
30 anni < DR ≤ 35 anni	65%	35%
25 anni < DR ≤ 30 anni	55%	45%
20 anni < DR ≤ 25 anni	45%	55%
15 anni < DR ≤ 20 anni	35%	65%
10 anni < DR ≤ 15 anni	25%	75%
5 anni < DR ≤ 10 anni	15%	85%
DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione volontaria del piano	0%	100%

* calcolata in anni e frazione di anno

Ogni anno, in corrispondenza del 1° maggio o 1° novembre (c.d. date di verifica della modifica dello scaglione) la Compagnia verificherà se, sulla base della durata residua riportata nella tabella precedente, occorra procedere alla modifica dello scaglione. In caso affermativo, viene eseguito uno switch automatico della posizione maturata con la finalità di rimodulare la ripartizione dell'investimento secondo le percentuali dello scaglione di destinazione. Tale operazione verrà eseguita il giovedì della seconda settimana successiva al 1° maggio o al 1° novembre (giorno di riferimento del passaggio di scaglione), a seconda della data in cui la Compagnia ha verificato la necessità di eseguire tale operazione.

La Compagnia provvederà comunque ad avvertire preventivamente l'Aderente circa la modifica delle percentuali di allocazione dell'investimento utilizzando la consueta informativa periodica annuale, che, come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere inviata all'Aderente entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'operazione di switch automatico finalizzato al passaggio di scaglione viene eseguita con la seguente modalità:

- per quanto concerne la parte investita nel Fondo Interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ", la Compagnia provvede a determinare il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del fondo stesso, moltiplicando il valore unitario della quote, rilevato il giorno di riferimento del passaggio di scaglione, per il numero di quote risultanti alla stessa data; per quanto concerne invece la parte investita nella Gestione Interna Separata "EUROVITA NUOVO PPB", la Compagnia considera il capitale rivalutato sulla base di quanto previsto al successivo Art. 9.1 delle Condizioni generali di contratto;
- l'importo complessivo così risultante viene riallocato, sulla base delle nuove percentuali di investimento, nel Fondo Interno sulla base del valore unitario delle quote rilevato lo stesso giorno, e nella Gestione Separata considerando sempre la stessa data.

Inoltre una volta eseguita l'operazione di switch automatico, la nuova combinazione sarà utilizzata come riferimento per l'investimento dei contributi futuri e degli eventuali contributi aggiuntivi.

Art. 6 - Diritto di recesso

L'Aderente ha la facoltà di recedere dall'impegno preso con la Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, così come indicato al precedente Art. 2. In tal caso, la Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso completa di modulo di adesione:

- per il contributo collegato alla Gestione Interna Separata "EUROVITA NUOVO PPB", gli importi eventualmente corrisposti;
- per il contributo collegato al Fondo Interno Assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ" il controvalore ottenuto moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno "EUROVITA AZIONE PIÙ" detenute dall'Aderente il giovedì (o il primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il giovedì non fosse un giorno lavorativo) della seconda settimana successiva la data di ricezione della richiesta di recesso, completa di tutta la documentazione necessaria, per il relativo valore unitario della quota;
- l'ammontare dei caricamenti applicati sul contributo iniziale, secondo quanto riportato al successivo Art. 7.

La richiesta di recesso dal contratto deve essere inviata alla Compagnia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito:

Eurovita S.p.A., Ufficio Assunzioni, Via Pampuri 13, 20141 Milano.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Art. 7 - Spese

Il presente contratto, relativamente all'adesione ad "EUROVITA PENSIONE DOMANI", prevede le seguenti spese:

7.1 - Spese da sostenere durante la fase di accumulo

La Compagnia preleverà:

- a. il **4,00% di ogni contributo versato**, prelevato all'atto di ciascun versamento, con un minimo di € 50 applicato solo sul primo contributo effettuato (in caso di incapienza dell'importo versato non si procederà al recupero dell'eccedenza dai contributi successivi);
- b. l'**1,35% dal rendimento annuo** realizzato dalla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", fermo restando il rendimento annualmente garantito, pari allo 0%;
- c. il **2,20% del patrimonio** del Fondo Interno Assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ", calcolato in base al rateo maturato ad ogni valorizzazione e prelevato trimestralmente dal patrimonio.

7.2 - Spese relative al trasferimento della posizione individuale verso altre forme pensionistiche

In caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare la Compagnia preleverà **10 Euro**.

7.3 - Spese relative all'anticipazione e al riscatto parziale o totale

In caso di anticipazione, riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata, la Compagnia preleverà **10 Euro**.

7.4 - Spese relative alla riallocazione della posizione individuale (switch) e ribilanciamento

Il costo di ciascuno switch, applicato solo nel caso di switch volontario, è pari allo 0,30% dell'importo trasferito, con un minimo di € 10 ed un massimo di € 100.

7.5 - Spese relative all'erogazione della rendita

L'Impresa trattiene un importo pari all'**1,25%** della rendita stessa e l'**1,35%** sottratto dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", fermo restando il rendimento annualmente garantito pari allo 0%.

7.6 - Spese relative all'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La Compagnia applica un costo di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) pari ad € 10 applicato in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata.

7.7 - Ulteriori spese

Oltre alle spese indicate nel presente articolo, sul patrimonio della gestione separata e del fondo interno gravano unicamente le imposte e tasse, le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza a COVIP dovuto ai sensi di legge, e la spesa relativa alla remunerazione dell'incarico di Responsabile di "EUROVITA PENSIONE DOMANI".

Art. 8 - Le prestazioni pensionistiche

Con il presente contratto la Compagnia corrisponderà in caso di vita dell'Aderente alla data del suo pensionamento, che coincide con la data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di base, **una rendita annua vitalizia rivalutabile erogata in rate mensili posticipate il cui ammontare è funzione di ogni singolo contributo pagato dall'Aderente alla Compagnia**; la rendita annua potrà essere corrisposta a richiesta dell'Aderente anche in rate annuali, semestrali, trimestrali, sempre posticipate.

La rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale erogata in rate mensili posticipate è determinata dividendo il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di trasformazione di cui alla **tabella A**, che forma parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto, distinto per età dell'Aderente. Per determinare la rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale erogata in rate trimestrali, semestrali e annuali, occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui rispettivamente alle **tabelle B, C e D (rispettivamente tabella "rateazione trimestrale", "rateazione semestrale" e "rateazione annuale")**, che formano anch'esse parte integrante delle condizioni generali di contratto, distinto per età dell'Aderente. I coefficienti di trasformazione utilizzati per determinare la rendita vitalizia rivalutabile prevista alla data di scadenza del contratto sono, alla data di redazione delle presenti condizioni generali di contratto, determinati considerando quale base demografica e finanziaria quella riportata nella successiva **tabella O**. Tali coefficienti saranno comunque identificati e comunicati entro 30 giorni dalla data di richiesta di esercizio della rendita.

Eurovita S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita. Le modifiche relative al tasso tecnico interessano soltanto i versamenti successivi alle modifiche stesse; le modifiche relative alle basi demografiche interesseranno tutti i versamenti effettuati

sia in precedenza che successivamente alle modifiche stesse. Eurovita S.p.A. comunicherà all'Aderente tale eventuale modifica preventivamente e per iscritto, descrivendone le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e inviando i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto per i soggetti già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi alla modifica ovvero per coloro per i quali l'erogazione della rendita abbia già avuto inizio.

Oltre alla suddetta rendita annua vitalizia rivalutabile, l'Aderente può scegliere in alternativa l'erogazione di una delle due seguenti forme di rendita:

- 1) **rendita rivalutabile**, da corrispondere all'Aderente in maniera certa per i primi 10 anni, e successivamente vitalizia (i cui coefficienti di conversione sono riportati nelle successive tabelle E, F, G e H);
- 2) **rendita vitalizia rivalutabile su 2 teste** (una delle quali sarà comunque l'Aderente), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite (della quale sono riportati alcuni casi di esempio nelle tabelle I, L, M e N). L'Aderente potrà richiedere questa tipologia di prestazione solo nel caso in cui, alla data di decorrenza della rendita, l'età assicurativa della testa reversionaria sia compresa fra 50 e 80 anni.

Come ulteriore alternativa l'Aderente, al momento del pensionamento, ha la possibilità di percepire una parte della prestazione in forma di capitale, fino ad un massimo del **50% della posizione maturata**.

È prevista inoltre la possibilità di ottenere **la liquidazione in forma di capitale dell'intero capitale maturato** a condizione che:

- la riconversione in rendita del **70% dell'importo maturato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale secondo quanto definito all'Art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, nr. 335 (opzione valida anche nel caso in cui l'importo maturato preso in considerazione sia il risultato della somma dei capitali maturati su 2 o più Prodotti di Previdenza Complementare appartenenti allo stesso Aderente);**
- **l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare istituita entro il 15 novembre 1992).**

Nel caso in cui la posizione complessiva dell'Aderente dovesse corrispondere ad un controvalore totale pari o inferiore a € 10, la Compagnia procederà d'ufficio con la chiusura del PIP trattenendo tale controvalore a titolo di copertura delle spese di chiusura del contratto.

Art. 8.bis - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente ha la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, la prestazione anticipata di previdenza complementare, erogata sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) in caso di:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i cinque anni successivi dalla cessazione dell'attività lavorativa;
- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni, nel regime obbligatorio di

appartenenza;

- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005); oppure, in alternativa:
- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i successivi dieci anni dal compimento del termine di cui al punto precedente;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005).

Per l'erogazione della RITA, è previsto un costo pari ad 8 euro una tantum, applicato al montante accumulato richiesto. Il frazionamento della RITA è esclusivamente mensile.

La porzione di montante di cui si chiede l'erogazione in RITA, continua ad essere mantenuta nella Gestione Separata Posta Pensione, pertanto le rate terranno conto dei rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Aderente può richiedere la revoca della RITA; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di erogazione della RITA, il residuo montante delle rate non erogate potrà essere riscattato dagli aventi diritto secondo quanto previsto dal D.lgs. 252/2005. Sulle rete di RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dal D.lgs. 252/2005.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero la prestazione pensionistica. Per maggiori informazioni, si rimanda agli artt. 12 e 13 del Regolamento.

Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB")

Per quanto concerne la parte di contributi investita nella Gestione Interna Separata "EUROVITA NUOVO PPB", la posizione dell'Aderente viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla stessa gestione nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Art. 9.1 - Rendimento lordo attribuito a "EUROVITA PENSIONE DOMANI"

Il rendimento lordo attribuito a "EUROVITA PENSIONE DOMANI" si ottiene sottraendo al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Interna Separata "EUROVITA NUOVO PPB", come determinato al punto 5 del relativo regolamento allegato alle presenti Condizioni generali di Contratto, le spese di cui all'Art. 7, punto 7.1, lettera b delle presenti Condizioni generali di Contratto.

Art. 9.2 - Rendimento netto attribuito a "EUROVITA PENSIONE DOMANI"

Il rendimento netto attribuito a "EUROVITA PENSIONE DOMANI" è pari al rendimento lordo, come determinato al precedente punto 9.1, al netto dell'imposta sostitutiva determinata nella misura prevista dalla normativa fiscale in vigore, riferita a ciascun periodo fiscale, quale tassazione annuale del rendimento lordo maturato.

Art. 9.3 - Rivalutazione di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” (parte investita nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB)

Al 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale accumulata viene incrementata di un importo pari al prodotto della posizione individuale accumulata al periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione, determinata secondo le modalità previste all’Art. 9.2 del presente articolo. I contributi netti corrisposti nel corso dell’anno vengono rivalutati, con le medesime modalità, per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis). Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dello 0,00%.

Art. 9.4 - Misura della rivalutazione in fase di erogazione della rendita

Per quanto concerne invece il periodo di godimento della rendita, la misura annua della rivalutazione da applicare a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” è pari al rendimento attribuito ad “EUROVITA PENSIONE DOMANI”, come determinato al precedente Art. 9.1.

Art. 10 - Operazioni di investimento, disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno “EUROVITA AZIONE PIÙ”

Il valore complessivo netto (Net Asset Value ovvero NAV) del Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di cui all’Art. 6 del Regolamento del fondo. La tabella che segue consente di individuare il giorno di valorizzazione della quota (giorno di esecuzione dell’operazione di investimento/disinvestimento delle quote) in relazione alle singole operazioni in cui si rende necessario effettuare la conversione da importi di denaro a quote e viceversa.

Operazioni di investimento

Tipo operazione	Giorno di investimento
Nuove sottoscrizioni Contributi successivi	Il giovedì (o il primo giorno lavorativo successivo se il giovedì non è lavorativo) della settimana successiva a quella del giorno di acquisizione della valuta del mezzo di pagamento

Operazioni di disinvestimento

Tipo operazione	Data richiesta	Giorno di esecuzione dell’operazione di disinvestimento delle quote
Recesso	Da Lunedì al Venerdì	Il giovedì della seconda settimana successiva alla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria ad eseguire l’operazione richiesta
Trasferimenti verso altra forma di previdenza complementare		
Riscatto totale/parziale		
Riscatto totale per sinistro		
Switch volontario		
Ribilanciamento (solo per Proposte di Investimento A,B,C)		

Per “Data richiesta” si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta dell’Aderente è consegnata presso la Direzione della Società (fa fede il timbro postale) completa di tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione alla singola fattispecie.

In caso di pagamento con conferimento Azienda o TFR, per data di richiesta si intende la valuta di accredito sul conto corrente della Compagnia, così come vale anche in caso di trasferimento da altro fondo pensione.

Qualora il giorno di esecuzione dell’operazione di disinvestimento delle quote non coincida con un giorno lavorativo in Italia, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Art. 8 del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” allegato alle presenti Condizioni generali di Contratto.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Società o di riallocazione. La Società provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito internet www.eurovita.it.

Art. 11 - Valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”

Il valore unitario della quota è espresso in divisa Euro, ed è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Il valore iniziale della quota è quello della data di avvio della commercializzazione del prodotto.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale (al momento MF Milano Finanza) con indicazione della relativa data di riferimento.

Art. 12 - Riallocazione delle posizione maturata (switch volontario) e modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri

Trascorso un anno dalla data di decorrenza ovvero dall’ultima operazione di switch volontario, l’Aderente può scegliere una nuova allocazione dell’investimento richiedendo alla Compagnia di trasferire la propria posizione individuale maturata verso una delle altre Proposte di Investimento previste dal prodotto (100% Gestione interna Separata, 100% Fondo Interno Assicurativo, Proposta di Investimento A, Proposta di Investimento B o Proposta di Investimento C), **fatta eccezione per la Proposta di Investimento “Guidata”**. La riallocazione è sempre totale (non potranno quindi essere previste operazioni di switch parziale).

Tali operazioni possono essere effettuate inviando richiesta scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: **Eurovita S.p.A., Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita, Via Pampuri 13, 20141 Milano.**

La richiesta di switch volontario in uscita dalla Proposta di Investimento “Guidata” determina l’abbandono di tale Proposta di Investimento nella quale l’Aderente non potrà più rientrare.

L’operazione di switch volontario determina anche una modifica della Proposta di Investimento attiva sul contratto. Per tale motivo i contributi che verranno corrisposti successivamente ad un’operazione di switch saranno investiti seguendo la ripartizione della proposta di investimento di destinazione dello switch.

L’operazione di switch volontario viene poi eseguita con la

seguente modalità:

- per quanto concerne la parte investita nel Fondo Interno assicurativo "EUROVITA AZIONE PIÙ", la Compagnia provvede a determinare il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del fondo stesso, moltiplicando il valore unitario della quote, rilevato il giorno di esecuzione dell'operazione di disinvestimento delle quote, per il numero di quote risultanti alla stessa data;
- per quanto concerne invece la parte investita nella Gestione Interna Separata "EUROVITA NUOVO PPB", la Compagnia considerala somma fra:
 - il capitale maturato al 1° gennaio dell'anno in cui è richiesta l'operazione di switch, rivalutato al rendimento netto della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di richiesta; e
 - i capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è richiesto lo switch, rivalutati al rendimento netto della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di richiesta.

L'importo complessivo così risultante viene riallocato, sulla base delle nuove percentuali di investimento, nel Fondo Interno sulla base del valore unitario delle quote rilevato lo stesso giorno, e nella Gestione Separata considerando sempre la stessa data.

La tabella che segue consente di individuare il giorno di valorizzazione della quota ("**giorno di esecuzione dell'operazione di switch volontario**") in relazione all'operazione di switch volontario.

Tipo operazione	Data richiesta	Giorno di esecuzione dell'operazione di switch volontario
Switch volontario	Dal lunedì al venerdì	Il giovedì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di switch volontario

Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell'Aderente

Al momento dell'adesione a EUROVITA PENSIONE DOMANI, l'Aderente ha la possibilità di definire il/i beneficiari nel caso di decesso prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Nel caso in cui avvenga il citato decesso, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un importo:

1. per la posizione maturata nella parte della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", pari alla somma:

- del capitale maturato al 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso, rivalutato al rendimento netto della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è avvenuto il decesso per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di

decesso;

- dei capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso, rivalutati al rendimento netto della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta di riscatto per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di decesso.

2. per la posizione maturata nella parte del fondo interno "EUROVITA AZIONE PIÙ" al controvalore delle quote calcolate nel giorno indicato nelle seguenti tabelle.

Tipo operazione	Data ricezione richiesta	Giorno di esecuzione dell'operazione di disinvestimento delle quote
Liquidazione per sinistro	Dal lunedì al venerdì	Il giovedì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di liquidazione

Art. 14 - Diritto di riscatto parziale/totale - Anticipazioni

Il contratto è riscattabile esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Per la posizione maturata nella parte della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", il valore di riscatto è pari alla somma:

- del capitale maturato al 1° gennaio dell'anno in cui è richiesto il riscatto o l'anticipazione, rivalutato al rendimento netto della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di richiesta;
 - dei capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è richiesto il riscatto o l'anticipazione, rivalutati al rendimento netto della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di richiesta.
- Nel caso di riscatto parziale o di anticipazioni il capitale residuo sarà pari al valore di riscatto maturato alla data di richiesta, diminuito dell'importo riscattato o anticipato.

2. Per la posizione maturata nella parte del fondo interno "EUROVITA AZIONE PIÙ" il valore di riscatto o di anticipazione è pari al controvalore delle quote calcolate nel giorno indicato nella seguente tabella.

Tipo operazione	Data ricezione richiesta	Giorno di esecuzione dell'operazione di disinvestimento delle quote
-----------------	--------------------------	---

Riscatto parziale/totale Anticipazione	Dal lunedì al venerdì	Il giovedì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto/ anticipazione
---	--------------------------	---

Nel caso di riscatto parziale o di anticipazioni il capitale residuo sarà pari al valore di riscatto maturato alla data di richiesta, diminuito dell'importo riscattato o anticipato. Il valore di riscatto come sopra definito è diminuito delle spese di cui al precedente Art. 7.3.

Art. 14.1 - Modalità di esercizio del diritto di riscatto

La richiesta di riscatto parziale o totale deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito: **Eurovita S.p.A., Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita, Via Pampuri 13, 20141 Milano.**

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue i pagamenti al ricevimento della documentazione completa e comunque non oltre i sei mesi. Al fine di garantire un celere e più sicuro pagamento, la liquidazione della prestazione verrà effettuata mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer), salva contraria indicazione degli aventi diritto. Sia per il caso di riscatto parziale che per quello di riscatto totale, è prevista l'applicazione di un costo fisso, prelevato sull'importo liquidato, pari a € 10,00.

Documentazione da produrre

In caso di riscatto totale o parziale

- 1) A seguito di cessazione dell'attività lavorativa, la richiesta dovrà essere corredata da:
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata in carta semplice, nella quale il soggetto indichi la data di cessazione dell'attività lavorativa o lo stato di disoccupazione, dichiari il persistere di tale condizione ed il mancato percepimento di reddito da lavoro nonché la motivazione che ha dato luogo alla cessazione dell'attività lavorativa (se licenziamento, dimissioni, chiusura attività); in quest'ultimo caso (chiusura attività) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dovrà contenere anche l'indicazione di non essere soggetto ad alcuna procedura concorsuale (allegare visura);
 - codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
 - fotocopia di documento di identità e codice fiscale dell'Aderente;
 - moduli per Adeguata Verifica.
- 2) A seguito di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, la richiesta dovrà essere corredata da:
 - attestazione di invalidità permanente rilasciata dalla Commissione medica competente per l'accertamento degli stati di invalidità civile dalla quale risulti la riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro;
 - codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;

- fotocopia di documento di identità e codice fiscale dell'Aderente;
- moduli per Adeguata Verifica.

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale maturata.

In caso di riscatto totale per decesso dell'Aderente

- certificato di morte dell'Aderente;
- fotocopia del documento di identità e codice fiscale dei beneficiari;
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) per ciascun erede; laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'erede, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, in carta semplice, con indicazione che l'Aderente è deceduto senza lasciare testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi (in caso di successione legittima);
- copia autentica del testamento pubblicato dal Notaio (in caso di successione testamentaria);
- atto notorio con indicazione che il testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di successione testamentaria);
- moduli di Adeguata Verifica per ciascun Beneficiario previsto.

Si ricorda che in caso di beneficiario minorenne e/o incapace di agire, oltre ai documenti richiesti, dovrà essere allegato originale o copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore all'incasso delle somme spettanti all'incapace.

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ai/al Beneficiari/o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale maturata.

Art. 14.2 - Modalità di esercizio del diritto di anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione indicata nell'apposito documento sulle anticipazioni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito: **Eurovita S.p.A., Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita, Via Pampuri 13 20141 Milano.**

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue i pagamenti al ricevimento della documentazione completa indicata nell'apposito documento sulle anticipazioni e comunque non oltre i sei mesi.

In qualsiasi momento è possibile versare contributi aggiuntivi a titolo di reintegro delle anticipazioni: tali contributi, al netto degli eventuali costi previsti, verranno investiti nelle proposte di investimento in cui sono allocati i contributi. Sugli importi liquidabili verranno applicate le imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 15 - Trasferimento verso altre forme pensionistiche

Trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto, l'Aderente ha il diritto di trasferire la propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare.

Tuttavia nel caso in cui l'Aderente maturi la possibilità di accesso ad una forma pensionistica complementare, in relazione alla propria attività lavorativa, il diritto di trasferimento può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni.

Il Capitale da trasferire alla forma previdenziale di destinazione è pari al valore della posizione maturata al momento della richiesta e definita ai precedenti Artt. 9 e 12, al lordo dei costi di cui all'Art. 7.1, ma diminuito delle spese di cui al precedente Art. 7.2.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti e ottenuta idonea documentazione da parte del Fondo presso il quale l'Aderente intende trasferire la propria posizione, provvede al trasferimento con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione a **"EUROVITA PENSIONE DOMANI"**.

È inoltre possibile per l'Aderente richiedere il trasferimento della propria posizione individuale, anche prima che siano trascorsi i due anni dalla data di decorrenza del Contratto, nel caso di modifica dei coefficienti di conversione in rendita tale da comportare un peggioramento oggettivo delle condizioni economiche, secondo quanto indicato nelle **tabelle A, B, C e D** allegate alle presenti Condizioni generali di contratto, e nel caso di variazione significativa delle politiche di investimento dei comparti ovvero di fusione degli stessi, come indicato nei rispettivi Regolamenti che sono parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

Art. 16 - Beneficiari della prestazione

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 17 - Prestiti

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

Art. 18 - Foro competente

Per le controversie relative al presente PIP, fatta eccezione per il caso di controversie in cui un soggetto rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs. 206/2005 per il quale resta ferma la competenza del Foro in cui il consumatore ha la propria residenza o il domicilio eletto se ubicato nel territorio dello Stato Italiano, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Tabelle coefficienti di conversione in rendita immediata

Tabella A)

Rateazione mensile Età pensionamento	Anno di nascita					
	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,333556	33,285020	34,238160	35,193301	36,150666	37,110495
56	31,384433	32,333556	33,285020	34,238160	35,193301	36,150666
57	30,437970	31,384433	32,333556	33,285020	34,238160	35,193301
58	29,494525	30,437970	31,384433	32,333556	33,285020	34,238160
59	28,554521	29,494525	30,437970	31,384433	32,333556	33,285020
60	27,618571	28,554521	29,494525	30,437970	31,384433	32,333556
61	26,686786	27,618571	28,554521	29,494525	30,437970	31,384433
62	25,758900	26,686786	27,618571	28,554521	29,494525	30,437970
63	24,835103	25,758900	26,686786	27,618571	28,554521	29,494525
64	23,915562	24,835103	25,758900	26,686786	27,618571	28,554521
65	23,000680	23,915562	24,835103	25,758900	26,686786	27,618571
66	22,091181	23,000680	23,915562	24,835103	25,758900	26,686786
67	21,187973	22,091181	23,000680	23,915562	24,835103	25,758900
68	20,291692	21,187973	22,091181	23,000680	23,915562	24,835103
69	19,403869	20,291692	21,187973	22,091181	23,000680	23,915562
70	18,525760	19,403869	20,291692	21,187973	22,091181	23,000680
71	17,658058	18,525760	19,403869	20,291692	21,187973	22,091181
72	16,801475	17,658058	18,525760	19,403869	20,291692	21,187973
73	15,956818	16,801475	17,658058	18,525760	19,403869	20,291692
74	15,125303	15,956818	16,801475	17,658058	18,525760	19,403869
75	14,310926	15,125303	15,956818	16,801475	17,658058	18,525760
76	13,516203	14,310926	15,125303	15,956818	16,801475	17,658058
77	12,743322	13,516203	14,310926	15,125303	15,956818	16,801475
78	11,995642	12,743322	13,516203	14,310926	15,125303	15,956818
79	11,271984	11,995642	12,743322	13,516203	14,310926	15,125303
80	10,573457	11,271984	11,995642	12,743322	13,516203	14,310926

Tabella B)

Rateazione trimestrale Età pensionamento	Anno di nascita					
	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,249181	33,200645	34,153785	35,108926	36,066291	37,026120
56	31,300058	32,249181	33,200645	34,153785	35,108926	36,066291
57	30,353595	31,300058	32,249181	33,200645	34,153785	35,108926
58	29,410150	30,353595	31,300058	32,249181	33,200645	34,153785
59	28,470146	29,410150	30,353595	31,300058	32,249181	33,200645
60	27,534196	28,470146	29,410150	30,353595	31,300058	32,249181
61	26,602411	27,534196	28,470146	29,410150	30,353595	31,300058
62	25,674525	26,602411	27,534196	28,470146	29,410150	30,353595
63	24,750728	25,674525	26,602411	27,534196	28,470146	29,410150
64	23,831187	24,750728	25,674525	26,602411	27,534196	28,470146
65	22,916305	23,831187	24,750728	25,674525	26,602411	27,534196
66	22,006806	22,916305	23,831187	24,750728	25,674525	26,602411
67	21,103598	22,006806	22,916305	23,831187	24,750728	25,674525
68	20,207317	21,103598	22,006806	22,916305	23,831187	24,750728
69	19,319494	20,207317	21,103598	22,006806	22,916305	23,831187
70	18,441385	19,319494	20,207317	21,103598	22,006806	22,916305
71	17,573683	18,441385	19,319494	20,207317	21,103598	22,006806
72	16,717100	17,573683	18,441385	19,319494	20,207317	21,103598
73	15,872443	16,717100	17,573683	18,441385	19,319494	20,207317
74	15,040928	15,872443	16,717100	17,573683	18,441385	19,319494
75	14,226551	15,040928	15,872443	16,717100	17,573683	18,441385
76	13,431828	14,226551	15,040928	15,872443	16,717100	17,573683
77	12,658947	13,431828	14,226551	15,040928	15,872443	16,717100
78	11,911267	12,658947	13,431828	14,226551	15,040928	15,872443
79	11,187609	11,911267	12,658947	13,431828	14,226551	15,040928
80	10,489082	11,187609	11,911267	12,658947	13,431828	14,226551

Tabella C)

Rateazione semestrale	Anno di nascita					
Età pensionamento	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,122619	33,074083	34,027222	34,982364	35,939728	36,899557
56	31,173496	32,122619	33,074083	34,027222	34,982364	35,939728
57	30,227033	31,173496	32,122619	33,074083	34,027222	34,982364
58	29,283588	30,227033	31,173496	32,122619	33,074083	34,027222
59	28,343584	29,283588	30,227033	31,173496	32,122619	33,074083
60	27,407634	28,343584	29,283588	30,227033	31,173496	32,122619
61	26,475849	27,407634	28,343584	29,283588	30,227033	31,173496
62	25,547963	26,475849	27,407634	28,343584	29,283588	30,227033
63	24,624165	25,547963	26,475849	27,407634	28,343584	29,283588
64	23,704624	24,624165	25,547963	26,475849	27,407634	28,343584
65	22,789743	23,704624	24,624165	25,547963	26,475849	27,407634
66	21,880243	22,789743	23,704624	24,624165	25,547963	26,475849
67	20,977036	21,880243	22,789743	23,704624	24,624165	25,547963
68	20,080754	20,977036	21,880243	22,789743	23,704624	24,624165
69	19,192932	20,080754	20,977036	21,880243	22,789743	23,704624
70	18,314823	19,192932	20,080754	20,977036	21,880243	22,789743
71	17,447120	18,314823	19,192932	20,080754	20,977036	21,880243
72	16,590537	17,447120	18,314823	19,192932	20,080754	20,977036
73	15,745881	16,590537	17,447120	18,314823	19,192932	20,080754
74	14,914366	15,745881	16,590537	17,447120	18,314823	19,192932
75	14,099989	14,914366	15,745881	16,590537	17,447120	18,314823
76	13,305265	14,099989	14,914366	15,745881	16,590537	17,447120
77	12,532384	13,305265	14,099989	14,914366	15,745881	16,590537
78	11,784704	12,532384	13,305265	14,099989	14,914366	15,745881
79	11,061046	11,784704	12,532384	13,305265	14,099989	14,914366
80	10,362519	11,061046	11,784704	12,532384	13,305265	14,099989

Tabella D)

Rateazione annuale	Anno di nascita					
Età pensionamento	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	31,869494	32,820958	33,774097	34,729239	35,686603	36,646432
56	30,920371	31,869494	32,820958	33,774097	34,729239	35,686603
57	29,973908	30,920371	31,869494	32,820958	33,774097	34,729239
58	29,030463	29,973908	30,920371	31,869494	32,820958	33,774097
59	28,090459	29,030463	29,973908	30,920371	31,869494	32,820958
60	27,154509	28,090459	29,030463	29,973908	30,920371	31,869494
61	26,222724	27,154509	28,090459	29,030463	29,973908	30,920371
62	25,294838	26,222724	27,154509	28,090459	29,030463	29,973908
63	24,371040	25,294838	26,222724	27,154509	28,090459	29,030463
64	23,451499	24,371040	25,294838	26,222724	27,154509	28,090459
65	22,536618	23,451499	24,371040	25,294838	26,222724	27,154509
66	21,627118	22,536618	23,451499	24,371040	25,294838	26,222724
67	20,723911	21,627118	22,536618	23,451499	24,371040	25,294838
68	19,827629	20,723911	21,627118	22,536618	23,451499	24,371040
69	18,939807	19,827629	20,723911	21,627118	22,536618	23,451499
70	18,061698	18,939807	19,827629	20,723911	21,627118	22,536618
71	17,193995	18,061698	18,939807	19,827629	20,723911	21,627118
72	16,337412	17,193995	18,061698	18,939807	19,827629	20,723911
73	15,492756	16,337412	17,193995	18,061698	18,939807	19,827629
74	14,661241	15,492756	16,337412	17,193995	18,061698	18,939807
75	13,846864	14,661241	15,492756	16,337412	17,193995	18,061698
76	13,052140	13,846864	14,661241	15,492756	16,337412	17,193995
77	12,279259	13,052140	13,846864	14,661241	15,492756	16,337412
78	11,531579	12,279259	13,052140	13,846864	14,661241	15,492756
79	10,807921	11,531579	12,279259	13,052140	13,846864	14,661241
80	10,109394	10,807921	11,531579	12,279259	13,052140	13,846864

Tabelle coefficienti di conversione in rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia

Tabella E)

Rateazione mensile Età pensionamento	Anno di nascita					
	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,461805	33,403667	34,348351	35,295926	36,246421	37,199907
56	31,523422	32,461805	33,403667	34,348351	35,295926	36,246421
57	30,588956	31,523422	32,461805	33,403667	34,348351	35,295926
58	29,658908	30,588956	31,523422	32,461805	33,403667	34,348351
59	28,733873	29,658908	30,588956	31,523422	32,461805	33,403667
60	27,814638	28,733873	29,658908	30,588956	31,523422	32,461805
61	26,901719	27,814638	28,733873	29,658908	30,588956	31,523422
62	25,995483	26,901719	27,814638	28,733873	29,658908	30,588956
63	25,096673	25,995483	26,901719	27,814638	28,733873	29,658908
64	24,206131	25,096673	25,995483	26,901719	27,814638	28,733873
65	23,325054	24,206131	25,096673	25,995483	26,901719	27,814638
66	22,455078	23,325054	24,206131	25,096673	25,995483	26,901719
67	21,598138	22,455078	23,325054	24,206131	25,096673	25,995483
68	20,756270	21,598138	22,455078	23,325054	24,206131	25,096673
69	19,932090	20,756270	21,598138	22,455078	23,325054	24,206131
70	19,128077	19,932090	20,756270	21,598138	22,455078	23,325054
71	18,346627	19,128077	19,932090	20,756270	21,598138	22,455078
72	17,590333	18,346627	19,128077	19,932090	20,756270	21,598138
73	16,861940	17,590333	18,346627	19,128077	19,932090	20,756270
74	16,164606	16,861940	17,590333	18,346627	19,128077	19,932090
75	15,502884	16,164606	16,861940	17,590333	18,346627	19,128077
76	14,880901	15,502884	16,164606	16,861940	17,590333	18,346627
77	14,302500	14,880901	15,502884	16,164606	16,861940	17,590333
78	13,770369	14,302500	14,880901	15,502884	16,164606	16,861940
79	13,283643	13,770369	14,302500	14,880901	15,502884	16,164606
80	12,840962	13,283643	13,770369	14,302500	14,880901	15,502884

Tabella F)

Rateazione trimestrale Età pensionamento	Anno di nascita					
	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,379866	33,321539	34,266055	35,213477	36,163833	37,117192
56	31,441693	32,379866	33,321539	34,266055	35,213477	36,163833
57	30,507464	31,441693	32,379866	33,321539	34,266055	35,213477
58	29,577684	30,507464	31,441693	32,379866	33,321539	34,266055
59	28,652955	29,577684	30,507464	31,441693	32,379866	33,321539
60	27,734071	28,652955	29,577684	30,507464	31,441693	32,379866
61	26,821556	27,734071	28,652955	29,577684	30,507464	31,441693
62	25,915783	26,821556	27,734071	28,652955	29,577684	30,507464
63	25,017507	25,915783	26,821556	27,734071	28,652955	29,577684
64	24,127581	25,017507	25,915783	26,821556	27,734071	28,652955
65	23,247229	24,127581	25,017507	25,915783	26,821556	27,734071
66	22,378108	23,247229	24,127581	25,017507	25,915783	26,821556
67	21,522173	22,378108	23,247229	24,127581	25,017507	25,915783
68	20,681491	21,522173	22,378108	23,247229	24,127581	25,017507
69	19,858680	20,681491	21,522173	22,378108	23,247229	24,127581
70	19,056233	19,858680	20,681491	21,522173	22,378108	23,247229
71	18,276578	19,056233	19,858680	20,681491	21,522173	22,378108
72	17,522320	18,276578	19,056233	19,858680	20,681491	21,522173
73	16,796221	17,522320	18,276578	19,056233	19,858680	20,681491
74	16,101474	16,796221	17,522320	18,276578	19,056233	19,858680
75	15,442665	16,101474	16,796221	17,522320	18,276578	19,056233
76	14,823954	15,442665	16,101474	16,796221	17,522320	18,276578
77	14,249153	14,823954	15,442665	16,101474	16,796221	17,522320
78	13,720755	14,249153	14,823954	15,442665	16,101474	16,796221
79	13,237747	13,720755	14,249153	14,823954	15,442665	16,101474
80	12,798704	13,237747	13,720755	14,249153	14,823954	15,442665

Tabella G)

Rateazione semestrale	Anno di nascita					
Età pensionamento	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,256956	33,198347	34,142610	35,089803	36,039952	36,993121
56	31,319099	32,256956	33,198347	34,142610	35,089803	36,039952
57	30,385226	31,319099	32,256956	33,198347	34,142610	35,089803
58	29,455848	30,385226	31,319099	32,256956	33,198347	34,142610
59	28,531578	29,455848	30,385226	31,319099	32,256956	33,198347
60	27,613220	28,531578	29,455848	30,385226	31,319099	32,256956
61	26,701310	27,613220	28,531578	29,455848	30,385226	31,319099
62	25,796234	26,701310	27,613220	28,531578	29,455848	30,385226
63	24,898759	25,796234	26,701310	27,613220	28,531578	29,455848
64	24,009755	24,898759	25,796234	26,701310	27,613220	28,531578
65	23,130491	24,009755	24,898759	25,796234	26,701310	27,613220
66	22,262652	23,130491	24,009755	24,898759	25,796234	26,701310
67	21,408226	22,262652	23,130491	24,009755	24,898759	25,796234
68	20,569324	21,408226	22,262652	23,130491	24,009755	24,898759
69	19,748566	20,569324	21,408226	22,262652	23,130491	24,009755
70	18,948468	19,748566	20,569324	21,408226	22,262652	23,130491
71	18,171505	18,948468	19,748566	20,569324	21,408226	22,262652
72	17,420300	18,171505	18,948468	19,748566	20,569324	21,408226
73	16,697642	17,420300	18,171505	18,948468	19,748566	20,569324
74	16,006776	16,697642	17,420300	18,171505	18,948468	19,748566
75	15,352337	16,006776	16,697642	17,420300	18,171505	18,948468
76	14,738534	15,352337	16,006776	16,697642	17,420300	18,171505
77	14,169133	14,738534	15,352337	16,006776	16,697642	17,420300
78	13,646334	14,169133	14,738534	15,352337	16,006776	16,697642
79	13,168903	13,646334	14,169133	14,738534	15,352337	16,006776
80	12,735317	13,168903	13,646334	14,169133	14,738534	15,352337

Tabella H)

Rateazione annuale	Anno di nascita					
Età pensionamento	1923 - 1927	1928 - 1940	1941 - 1948	1949 - 1957	1958 - 1966	1967 - 1977
55	32,011137	32,951963	33,895720	34,842456	35,792189	36,744979
56	31,073912	32,011137	32,951963	33,895720	34,842456	35,792189
57	30,140751	31,073912	32,011137	32,951963	33,895720	34,842456
58	29,212176	30,140751	31,073912	32,011137	32,951963	33,895720
59	28,288824	29,212176	30,140751	31,073912	32,011137	32,951963
60	27,371520	28,288824	29,212176	30,140751	31,073912	32,011137
61	26,460819	27,371520	28,288824	29,212176	30,140751	31,073912
62	25,557135	26,460819	27,371520	28,288824	29,212176	30,140751
63	24,661261	25,557135	26,460819	27,371520	28,288824	29,212176
64	23,774105	24,661261	25,557135	26,460819	27,371520	28,288824
65	22,897014	23,774105	24,661261	25,557135	26,460819	27,371520
66	22,031740	22,897014	23,774105	24,661261	25,557135	26,460819
67	21,180331	22,031740	22,897014	23,774105	24,661261	25,557135
68	20,344989	21,180331	22,031740	22,897014	23,774105	24,661261
69	19,528336	20,344989	21,180331	22,031740	22,897014	23,774105
70	18,732937	19,528336	20,344989	21,180331	22,031740	22,897014
71	17,961358	18,732937	19,528336	20,344989	21,180331	22,031740
72	17,216260	17,961358	18,732937	19,528336	20,344989	21,180331
73	16,500485	17,216260	17,961358	18,732937	19,528336	20,344989
74	15,817380	16,500485	17,216260	17,961358	18,732937	19,528336
75	15,171682	15,817380	16,500485	17,216260	17,961358	18,732937
76	14,567694	15,171682	15,817380	16,500485	17,216260	17,961358
77	14,009092	14,567694	15,171682	15,817380	16,500485	17,216260
78	13,497493	14,009092	14,567694	15,171682	15,817380	16,500485
79	13,031215	13,497493	14,009092	14,567694	15,171682	15,817380
80	12,608542	13,031215	13,497493	14,009092	14,567694	15,171682

Tablelle esemplificative coefficienti di rendita vitalizia rivalutabile reversibile

Nelle tabelle seguenti sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo con riferimento a percentuali di reversibilità pari rispettivamente a 100%, 60% e 50% e considerando tutte le modalità di rateazione previste:

Tabella I)

Rateazione	Annuale	Percentuale di reversibilità		
Età testa principale	Età testa reversionaria	50%	60%	100%
70	65	25,35784	26,10399	29,08857
65	70	27,65565	27,94223	29,08857
65	65	28,68496	29,17741	31,14720
70	70	23,94783	24,41197	26,26854

Tabella L)

Rateazione	Semestrale	Percentuale di reversibilità		
Età testa principale	Età testa reversionaria	50%	60%	100%
70	65	25,61097	26,35711	29,34169
65	70	27,90877	28,19536	29,34169
65	65	28,93809	29,43053	31,40033
70	70	24,20096	24,66510	26,52167

Tabella M)

Rateazione	Trimestrale	Percentuale di reversibilità		
Età testa principale	Età testa reversionaria	50%	60%	100%
70	65	25,73753	26,48368	29,46826
65	70	28,03533	28,32192	29,46826
65	65	29,06465	29,55710	31,52689
70	70	24,32752	24,79166	26,64823

Tabella N)

Rateazione	Mensile	Percentuale di reversibilità		
Età testa principale	Età testa reversionaria	50%	60%	100%
70	65	25,82191	26,56805	29,55263
65	70	28,11971	28,40629	29,55263
65	65	29,14902	29,64147	31,61126
70	70	24,41189	24,87604	26,73261

Tabella O)

La tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia rivalutabile, della rendita vitalizia rivalutabile reversibile e della rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

Tavola demografica:
Nel periodo di godimento della rendita: A62D indifferenziata, ottenuta combinando il 20% della mortalità maschile e l'80% della mortalità femminile.
Tasso tecnico nel periodo di godimento rendita: 0,00%
Rendimento minimo garantito nel periodo di differimento: 0,00%
Gestione Separata: "EUROVITA NUOVO PPB"

REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA “EUROVITA NUOVO PPB”

Art. 1 - Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Eurovita S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”.

La gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione, agli aderenti dei piani individuali pensionistici, di prestazioni pensionistiche complementari e non può essere distratto da tale fine.

La gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” è conforme alle norme stabilite dal regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà alle eventuali successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero emanate in materia.

Art. 2 - Valuta

La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività finanziarie inserite nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” è l'Euro.

Art. 3 - Periodo di osservazione per la determinazione del tasso di rendimento medio

L'esercizio della gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”, da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici mesi dal 1° novembre al 31 ottobre di ciascun anno solare.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio realizzato dalla gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento

La politica di investimento, in linea di principio orientata ad investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni contrattuali assunti verso gli assicurati.

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

La selezione delle attività da inserire nella gestione viene effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:

- per aree geografiche, con prevalenza dell'area OCSE;
- per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, settore Industriale, etc.);
- per categorie di emittenti;
- emessi prevalentemente in Euro.

Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti limiti rispetto al patrimonio della gestione in merito alle

diverse macro tipologie di attivi:

- depositi bancari a vista e depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 15 giorni nel limite massimo del 15%;
- titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 100%. La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione che prevedano il rimborso a scadenza del capitale investito e le quote di OICR di tipo obbligazionario. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione;
- titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 30%. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente nel comparto azionario o per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente;
- i titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono essere negoziati su mercati regolamentati e devono avere un flottante tale da assicurare che l'investimento possa essere liquidato senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l'emittente o chi ha intermediato la transazione deve mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquidabilità dell'investimento. I titoli non negoziati in un mercato regolamentato e su cui non sono stati stabiliti idonei accordi di negoziazione non possono in ogni caso superare il 10% degli investimenti;
- è prevista una esposizione massima verso singolo emittente pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti e mutuatari nei quali la gestione separata investa più del 5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%;
- mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative;
- investimenti alternativi nel limite massimo del 10%;
- crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi;
- investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso quote di OICR.

Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

Tra le attività finanziarie inseribili nella gestione sono ammessi strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività o di insiemli delle stesse dai rischi a loro connessi.

Il patrimonio della gestione separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di Eurovita S.p.A. o con cui quest'ultima intrattiene rapporti di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", ha la facoltà di conferire una delega gestionale totale o parziale delle stesse a società di gestione del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui Eurovita S.p.A. fa parte; la Società, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo sulle spese attribuite alla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse. Per la gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" non sono consentite operazioni infragrupo su titoli non negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Eurovita S.p.A.

Analogamente, non sono consentite operazioni infragrupo su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i limiti dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche della controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la Società e la controparte, l'appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo).

Art. 5 - Tipologie di polizze

La gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" è utilizzata come strumento finanziario per l'investimento e la gestione delle attività finanziarie costituite a copertura delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla Società Eurovita S.p.A. a fronte dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo e costituiti nel rispetto della normativa afferente la previdenza complementare di cui all'Art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che prevedono l'inserimento delle attività finanziarie acquisite a fronte degli impegni assunti da Eurovita S.p.A. nella gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" hanno lo scopo di consentire agli assicurati di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio e, pertanto, interessano quella fascia di clientela che sente tale necessità.

Art. 6 - Valore delle attività della gestione separata

Il valore della attività della gestione separata EUROVITA NUOVO PPB sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

Art. 7 - Spese gravanti sulla gestione separata

La gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", ai fini del calcolo del risultato finanziario della gestione medesima, sarà gravata unicamente:

- dalle spese riguardanti le attività relative al Responsabile dei piani individuali pensionistici, e
- dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta gestione separata.

Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" altre tipologie di spese in qualsiasi modo sostenute.

Art. 8 - Rendimento della gestione separata

Il rendimento annuo della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione separata.

Per risultato finanziario della gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della gestione medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui all'Art. 7, nonché eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti da Eurovita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione separata per i beni già di proprietà della Società Eurovita S.p.A.

Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione separata, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione separata.

Art. 9 - Società di revisione

La gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto da CONSOB ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della gestione al presente regolamento e provvede a certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

In particolare la società di revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:

- a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" nel corso del periodo di osservazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata stessa, secondo quanto definito all'Art. 13, comma 2, del regolamento ISVAP n. 38 oltre a quanto previsto dal presente regolamento al precedente Art. 4;

- b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla suddetta gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del citato regolamento ISVAP n. 38;
- c) la correttezza, ai sensi dell'Art. 7 del regolamento ISVAP n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso di rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" riferito al periodo di osservazione di cui all'Art. 3 ed i rendimenti medi annui, calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi immediatamente precedenti;
- d) l'adeguatezza, ai sensi dell'Art. 8 del suddetto regolamento ISVAP, dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato da Eurovita S.p.A. alla stessa data;
- e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" e del prospetto della composizione della gestione separata stessa alle disposizioni di cui all'Art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella documentazione contrattuale dei piani individuali pensionistici collegati alla presente gestione separata.

Art. 11 - Modifiche della gestione separata

La Società, nell'interesse degli Assicurati, può operare la fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB" con o in una o più gestioni costituite da Eurovita S.p.A. ed aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteristiche simili e politiche d'investimento omogenee.

La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza del servizio assicurativo offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata. L'operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.

Art. 12 - Condizioni generali di contratto

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni generali di contratto dei piani individuali pensionistici che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata "EUROVITA NUOVO PPB".

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “EUROVITA AZIONE PIÙ”

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Eurovita S.p.A. (di seguito la Compagnia), al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il fondo interno espresso in Euro suddiviso in quote denominato Fondo Interno EUROVITA AZIONE PIÙ (di seguito Fondo Interno).

Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno, attua una gestione orientata ad ottenere una crescita, nel medio periodo, del capitale investito mediante un portafoglio prevalentemente investito nel mercato azionario globale con particolare attenzione sull'area euro. La gestione è attiva e discrezionale.

L'**orizzonte temporale** di investimento consigliato è di medio termine (superiore ai 5 anni).

Il **Benchmark** è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

Ai sensi dell'Art. 22, Circ. 551/D, emanata dall'ISVAP in data 01/03/2005, al Fondo Interno è associato il seguente benchmark:

Nome dell'indice	Tipologia	Codice Bloomberg	Peso percentuale
EUROSTOXX50	Azionario	SX5E Index	40%
MSCI WORLD EUR	Azionario	MSERWI Index	40%
Ftse Mts Eonia Investable	Monetario	EMTSDEOI Index	20%

Nella scelta degli investimenti la Compagnia non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l'obiettivo di massimizzare il rendimento.

Il modello gestionale inoltre consente scostamenti nella composizione del Fondo Interno rispetto al benchmark che possono comportare anche notevoli differenziali nell'andamento del Fondo Interno rispetto a quello del benchmark stesso; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi.

La Compagnia non prevede l'applicazione di alcuna "commissione di overperformance" nel caso in cui il rendimento del Fondo Interno dovesse essere superiore al rendimento del parametro di riferimento sopra indicato.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore degli attivi in cui è investito il fondo stesso. In particolare sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- rischio di oscillazione dei corsi:** dovuto in linea generale alla variazione del prezzo degli strumenti finanziari, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il valore delle obbligazioni è inoltre influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalla capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza;
- rischio connesso alla liquidità dei titoli:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro possibilità di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e quindi meno rischiosi in quanto più facilmente smobilizzabili rispetto ai titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere inoltre complessa la valutazione del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a metodologie discrezionali;
- rischio connesso alla valuta di denominazione:** l'investimento in strumenti finanziari denominati in una divisa diversa dall'euro può determinare l'incremento o la diminuzione del valore di tali strumenti finanziari in ragione della volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento della gestione (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Al riguardo vi è la possibilità di poter coprire il rischio di cambio sul singolo titolo.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il fondo investe nelle seguenti tipologie di strumenti:

- strumenti finanziari, quali:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari;
 - titoli strutturati.
- quote di investimenti collettivi del risparmio, quali:
 - ETF;
 - OICR armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE;
 - OICR nazionali non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, emessi nel rispetto del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (di seguito "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
 - OICR esteri non armonizzati ai sensi della direttiva

2009/65/CE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'Art. 42 del TUF.

- c. strumenti monetari che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi, quali:
 - a. depositi bancari in conto corrente;
 - b. certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - c. operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri dell'Unione Europea.
- d. altri strumenti finanziari ammessi dalla normativa vigente.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10%.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno titoli strutturati in misura superiore al 10%.

Il Fondo Interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività. In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 20% del totale delle attività del Fondo.

La Compagnia potrà investire in OICR istituiti, promossi o gestiti da Società appartenenti al medesimo Gruppo.

Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati nonché per una gestione efficace del portafoglio, è prevista la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato e, in ogni caso, l'eventuale incremento di rischio deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione di portafoglio.

Qualora gli strumenti derivati non siano negoziati su mercati regolamentati, i contratti devono essere conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero, nonché di sicura affidabilità. In ogni caso la leva finanziaria massima del Fondo Interno non può essere superiore ad 1.

Nel fondo possono essere presenti attività espresse o che possono investire in divise diverse dall'Euro; per la parte del fondo costituita da attività espresse o che possono investire in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Limiti di investimento

Le risorse che affluiranno nel Fondo Interno saranno investite nelle Tipologie di Attivi di cui sopra nel rispetto dei seguenti limiti:

Tipologia Attivi	Minimo	Massimo
Azionario	50%	100%
Obbligazionario	0%	50%
Monetario	0%	20%

Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati, in specie per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia - per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del

Fondo Interno - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composizione del Fondo Interno, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell'interesse dei clienti.

L'attività di investimento delle risorse del Fondo Interno viene attuata secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalle eventuali successive modifiche.

Art. 5 - Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo Interno costituito dalla Compagnia.

Art. 6 - Spese gravanti sul Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate dalla commissione di gestione a favore della Compagnia, pari a 2,20% annuale calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo Interno e prelevata con frequenza trimestrale.

Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare commissioni relative alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

Sono inoltre a carico del Fondo Interno:

- a. le imposte e tasse;
- b. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e. le spese del Responsabile del fondo.

Le predette spese vengono imputate al Fondo Interno attraverso una diminuzione del suo valore netto (Net Asset Value ovvero NAV) con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 8 del presente regolamento, ove possibile.

Sono a carico della Compagnia tutte le altre spese e oneri non esplicitamente indicati nel presente articolo.

Art. 7 - Gestione del fondo

La gestione del fondo e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo, rispetto a quelli indicati all'Art. 6, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 8 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di cui all'Art. 6.

La Compagnia, ai fini del calcolo del valore della quota, determina il valore complessivo netto del fondo settimanalmente, con riferimento ad ogni giovedì lavorativo in Italia. Qualora la giornata di giovedì non coincida con un giorno lavorativo, il valore complessivo netto del fondo sarà calcolato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota e il valore complessivo netto del fondo verranno calcolati conformemente ai seguenti criteri e principi contabili:

- a. il valore complessivo netto del fondo si riferisce al giorno di calcolo del valore della quota, come indicato nel paragrafo precedente;
- b. per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati;
- c. gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- d. gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- e. i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- f. l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- g. i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato del giorno di riferimento del calcolo; in caso di chiusura di una o più borse, verrà considerato il prezzo ufficiale rilevato l'ultimo giorno di borsa aperta;
- h. i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- i. le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base del valore della quota riferito al giorno di calcolo o, se non disponibile, all'ultimo rilevato;
- j. per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- k. la valorizzazione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di calcolo del valore della quota;
- l. il numerario è computato a nominale;
- m. gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati.

Qualora alla data di rilevazione della posizione netta in valori mobiliari si verificasse una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi nella mezz'ora antecedente all'orario di chiusura della relativa Borsa, in caso di attivi trattati su mercati regolamentati (Evento di Turbativa), verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore dell'attivo rilevato il primo giorno immediatamente precedente all'inizio dell'Evento di Turbativa. In ogni caso il valore dell'attivo verrà determinato

non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di rilevazione.

Art. 9 - Valore unitario della quota, valuta di denominazione e sua pubblicazione

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Compagnia dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l'Art. 7, per il numero complessivo di quote attribuite, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote troncando il risultato alla terza cifra decimale.

Qualora non coincida con un giorno di calcolo, il valore unitario della quota del Fondo Interno sarà calcolato alla fine di ogni mese per provvedere anche all'informativa periodica prevista per gli aderenti.

Il totale del numero delle quote attribuite, valorizzato per il loro importo, coinciderà in ogni momento con il valore delle attività del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota è espresso in divisa Euro, ed è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno (come specificato all'Art. 6).

Il valore iniziale della quota è pari a 10 euro.

Il valore unitario della quota viene calcolato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento e successivamente pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale (al momento "MF Milano Finanza") con indicazione della relativa data di riferimento; la Compagnia si riserva la possibilità di modificare tale modalità di pubblicazione nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente dandone adeguata informativa agli Aderenti. Il medesimo valore è inoltre reso disponibile ed aggiornato sul sito internet della Compagnia alla pagina www.eurovita.it.

Art. 10 - Scritture contabili

La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia. Essa redige:

- a. il libro giornale del Fondo Interno, nel quale sono annotate cronologicamente tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno;
- b. un prospetto settimanale con l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui agli Artt. 8 e 9 del presente regolamento;
- c. un rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno composto da:
 - a. note illustrative;
 - b. prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo Interno e di determinazione del prezzo della quota alla data di chiusura dell'esercizio solare;
 - c. prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo Interno del periodo di riferimento;
 - d. il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del Benchmark.

Il rendiconto della gestione, così come la sua certificazione prodotta dalla Società di Revisione, verranno messe a disposizione del pubblico, secondo i termini di legge, presso la sede della Compagnia, presso le sedi periferiche e sul sito internet www.eurovita.it.

Art. 11 - Revisione contabile

Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998 e successive modificazioni. Tale Società accerta, in conformità al disposto del presente regolamento e della Circolare

ISVAP n. 474/D del 21/2/2002, modificata dalla Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005, la rispondenza della gestione al presente regolamento, la conformità del valore unitario della quota alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'Art. 8 del presente regolamento, la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione e la corretta valutazione delle attività del fondo.

Art. 12 - Modifiche al presente regolamento

Il regolamento del Fondo Interno potrà subire delle variazioni escluse quelle meno favorevoli all'Aderente, e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel regolamento del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.

Art. 13 - Eventuale fusione di fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo Interno con uno o più fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Art. 14 - Eventuale estinzione del Fondo Interno

La Compagnia può chiudere il Fondo Interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo Interno cessato. L'estinzione verrà comunicata con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia

www.eurovita.it

EUROVITA